

Supplemento n. 29 - Venerdì 22 luglio 2016

Regolamento regionale 20 luglio 2016 - n. 6
Modifica dell'articolo 9 del regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Modifica dell'articolo 9 del r.r. 2/2012)

1. Il comma 4 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati), è sostituito dal seguente:

«4. Sono ammesse a finanziamento le spese onnicomprensive relative al patrocinio legale, per interventi di cui al presente articolo finanziati con risorse regionali, nella misura massima dell'80 per cento delle spese sostenute dai comuni che abbiano provveduto all'iscrizione a privilegio speciale immobiliare degli interventi di cui all'articolo 253 del d.lgs. 152/2006, ad esclusione delle spese relative al patrocinio legale che siano già state oggetto di finanziamento regionale alla data di entrata in vigore del regolamento regionale «Modifica dell'articolo 9 del regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia

Milano, 20 luglio 2016

Roberto Maroni

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 5 luglio 2016 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. X/5401 del 18 luglio 2016)